



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Gestione Risorse Umane e Organizzazione

Servizio Gestione Giuridica del Personale

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Approvato con Deliberazione G. P. in data 27.12.2011 n.238
Modificato con Deliberazione G.P. in data 17/01/2012 n. 11
Modificato con Deliberazione A.S. n.79 del 27/07/2017

Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SERVIZIO SOSTITUTIVO.....	3
ART. 3 - VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	3
ART. 4 - DIRITTO AL BUONO PASTO.....	3
ART. 5 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO.....	4
ART. 6 - EROGAZIONE DEI BUONI PASTO.....	4
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.....	5

Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente, non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per i Segretari Provinciali.
2. La Provincia di Oristano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione.
5. La fruizione del servizio sostitutivo della mensa è regolata dai seguenti principi:
 - a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti per il personale del comparto e alle tre ore per i Dirigenti ed il Segretario Generale e per un numero di ore di attività lavorativa di sei ore giornaliere di servizio effettivo, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane.
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SERVIZIO SOSTITUTIVO

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

ART. 3 - VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 7, (sette euro virgola zerozero).

ART. 4 - DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Il diritto all'attribuzione dei buoni pasto spetta:
 - al Segretario Provinciale, ai Dirigenti e ai Dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato sia pieno che parziale;
 - al personale in posizione di comando presso la Provincia, da altri enti, qualora il servizio sostitutivo della mensa non sia assicurato dall'ente di provenienza.
2. La fruizione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
 - a) è necessario avere prestato l'attività lavorativa di sei ore giornaliere di servizio effettivo, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti per il personale del comparto e non superiore alle tre ore per i Dirigenti ed il Segretario Generale;
 - b) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a ciascun avente diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo prima di effettuare l'orario pomeridiano.
3. L'erogazione del buono pasto alle predette condizioni spetta nei seguenti casi:

Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto

- a) nei giorni del rientro pomeridiano stabilito dall'amministrazione (martedì e giovedì) secondo l'orario di lavoro ordinario articolato con uno o due rientri settimanali;
 - b) per i rientri pomeridiani dei dirigenti, del segretario generale e dei titolari di posizione.
4. Il numero massimo dei buoni pasto erogabili non può in nessun caso superare i 9 (nove) complessivi mensili. Ai dirigenti e al segretario generale spettano un numero massimo di 9 (nove) buoni pasto mensili
 5. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzati.
 6. al personale che:
 7. fruisce del trattamento di trasferta ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i pasti;
 8. partecipa a giornate di formazione nei quali sia prevista l'erogazione del pasto;

il riconoscimento del buono è subordinato alla presentazione di dichiarazione attestante la mancata fruizione del pasto e/o della spesa sostenuta a tale titolo.

ART. 5 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO.

1. In caso di furto, smarrimento non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati al Servizio Provveditorato, ma comunque integri e riferibili alla gestione in corso.

ART. 6 - EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, posticipatamente, sulla base delle risultanze del programma di rilevamento presenze relative al mese precedente, entro il mese successivo.
2. Il numero dei buoni pasto spettanti ogni mese corrisponde ai giorni lavorati secondo le condizioni di cui al presente regolamento, nel mese precedente. Il conteggio viene effettuato dal Settore GRU-O sulla base dei rientri effettuati, come risultanti dalla marcature del badge registrate nel sistema automatizzato di rilevazione presenze.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni interne sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio ai CCNL vigenti.